

INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2	TERMINI E DEFINIZIONI	2
3	CONDIZIONI GENERALI	2
3.1	Approvazione ed autorizzazione	2
3.2	Approvazione del programma di esame continuo ACEP	2
4	OBBLIGHI DEL FABBRICANTE.....	2
4.1	Accettazione delle condizioni	2
4.2	Accesso al sito	2
4.3	Presenza di osservatori di enti di controllo / accreditamento	2
4.4	Utilizzo del logo di certificazione	3
5	PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE – ESEMPLARE UNICO	3
5.1	Condizioni generali.....	3
5.2	Documenti da presentare e avvio iter certificativo.....	3
5.3	Esame della documentazione tecnica.....	3
5.4	Prove sull'esemplare prodotto.....	3
5.5	Emissione del certificato di approvazione	3
6	PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE – APPROVAZIONE PER TIPO DI COSTRUZIONE.....	4
6.1	Condizioni generali.....	4
6.2	Condizioni di mantenimento del certificato.....	4
6.3	Verifica della produzione di serie	4
6.4	Rinnovo del certificato.....	5
7	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ACEP	5
8	SOSPENSIONE E REVOCA DEL CERTIFICATO	6
9	CONDIZIONI ECONOMICHE	6
10	RISERVATEZZA.....	6
11	DATA PROTECTION – REGOLAMENTO UE 679/2016	6
12	RICORSI	7
13	RECLAMI	7
14	ACCETTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO.....	7

Rev.	data	Sintesi delle modifiche	Redatto	Verificato	Approvato
3	22/08/2023	Inseriti BK non CSC	Flavio Banfi	Andrea Gozzer	Roberto Cusolito
2	07/03/2022	Aggiunto § 4.4 Completa riscrittura del § 6.2 e del § 6.3.2 Modifiche al § 8 Eliminato il paragrafo "controversie"	Flavio Banfi	Andrea Gozzer	Roberto Cusolito
1	02/02/2021	Modifiche generalizzate	Flavio Banfi	Andrea Gozzer	Roberto Cusolito

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento stabilisce le modalità seguite da ITALCERT S.r.l. (di seguito denominata "ITALCERT") per le seguenti attività relative alla convenzione CSC e previste dal D.P.R. 488 del 4 giugno 1997 – TITOLO III:

- Emissione dei Certificati di approvazione ed autorizzazione
- Sorveglianza della produzione
- Approvazione del programma di esame continuo ACEP

Esso inoltre tratta anche le analoghe attività previste per i contenitori del tipo BK1 e BK2 che non rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione CSC e del tipo BK3. Per brevità, queste tre tipologie di contenitori verranno nel seguito indicate come "BK non CSC".

Tutte le attività descritte nel presente regolamento vengono svolte da ITALCERT in quanto organismo Autorizzato dalla Autorità Competente (Ministero dei Trasporti Italiano); le attività su contenitori CSC sono svolte sotto accreditamento mentre quelle su BK non CSC non lo sono.

I paragrafi modificati rispetto alla revisione precedente del documento sono identificati con una barra laterale destra

2 TERMINI E DEFINIZIONI

Valgono le definizioni stabilite nei documenti normativi e legislativi di riferimento per le attività, nella versione in vigore

3 CONDIZIONI GENERALI

3.1 Approvazione ed autorizzazione

L'approvazione del prototipo prevede le seguenti fasi generali:

- Presentazione e ricevimento della domanda corredata della documentazione richiesta;
- Valutazione della documentazione di progetto e sua approvazione;
- Verifica mediante prove su uno o più esemplari della conformità del prototipo realizzato;
- Emissione, ad esito positivo, del certificato di approvazione.
- Successiva sorveglianza della produzione (non applicabile in caso di esemplare unico).

3.2 Approvazione del programma di esame continuo ACEP

L'approvazione del programma ACEP, applicabile per i soli contenitori CSC, prevede le seguenti fasi generali:

- Presentazione e ricevimento della domanda corredata della documentazione richiesta;
- Valutazione della documentazione che descrive le modalità di esame ACEP
- Emissione, ad esito positivo, del certificato di approvazione.

4 OBBLIGHI DEL FABBRICANTE

4.1 Accettazione delle condizioni

Il Fabbricante deve accettare le condizioni definite nel presente regolamento e nell'offerta redatta da ITALCERT.

4.2 Accesso al sito

Ove richiesto da ITALCERT il Fabbricante deve consentire il libero accesso agli ispettori di ITALCERT sul luogo di fabbricazione o di immagazzinamento per consentire agli stessi di espletare le attività previste.

Il Fabbricante, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, s'impegna a fornire agli ispettori di ITALCERT le necessarie informazioni in merito agli eventuali rischi esistenti nell'ambiente di lavoro in cui essi sono destinati ad operare, e assicura l'adozione di tutte le precauzioni possibili per la protezione della salute degli ispettori.

4.3 Presenza di osservatori di enti di controllo / accreditamento

Il Fabbricante si impegna a consentire l'accesso di osservatori designati dagli Enti di Controllo / Accreditamento nello svolgimento dei propri compiti di controllo e monitoraggio delle attività svolte da ITALCERT in qualità di Ente di Certificazione e Ispezione. La presenza di tali osservatori avverrà sempre in accompagnamento a personale di ITALCERT. La notifica della presenza di tali osservatori potrebbe avvenire con preavviso minimo (meno di 3 giorni), senza che questo possa essere motivo di non accettazione da parte del Fabbricante della loro presenza. La mancata accettazione della presenza di tali osservatori da parte del Fabbricante determina la sospensione dell'iter di certificazione e la sua chiusura in caso di perdurare del diniego in questione.

4.4 Utilizzo del logo di certificazione

Il richiedente non è autorizzato all'utilizzo del logo di ITALCERT, il cui uso non è previsto per questo tipo di attività, né quello di Accredia.

5 PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE – ESEMPLARE UNICO

5.1 Condizioni generali

Il Fabbricante, per attivare l'iter certificativo con ITALCERT, deve inviare una richiesta contenente almeno i seguenti dati:

- nome e indirizzo del richiedente;
- indirizzo dello stabilimento ove è prodotta l'attrezzatura;
- tipo e descrizione dell'attrezzatura di cui è richiesta la certificazione, allegando i pertinenti disegni esplicativi;
- nome e qualifica della persona incaricata dei contatti con ITALCERT.

ITALCERT, previa verifica dell'applicabilità della richiesta, trasmette al richiedente un'offerta economica specifica, definita sulla base del tariffario in vigore.

5.2 Documenti da presentare e avvio iter certificativo

Ad accettazione delle condizioni stabilite in offerta, il Fabbricante deve trasmettere a ITALCERT la documentazione che descrive il prototipo, tra cui, a livello esemplificativo:

- una descrizione del prototipo comprendente tutte le varianti;
- uno o più disegni di insieme del prodotto e i disegni dei vari particolari necessari per identificare e caratterizzare il prodotto stesso nonché per verificare dimensionamenti che consentano almeno di identificare le dimensioni utilizzate per effettuare i calcoli dimensionali;
- le note, i risultati e le conclusioni di calcolo;
- le caratteristiche dei materiali utilizzati, almeno per quelli con funzione strutturale;
- il modello di marcatura e/o di etichettatura
- l'elenco e le modalità esecutive delle prove cui sottoporre il contenitore
- (se pertinenti) la qualificazione approvata del processo di giunzione permanente.

5.3 Esame della documentazione tecnica

A seguito dell'apertura della pratica, ITALCERT indica al Fabbricante il nominativo dell'ispettore incaricato delle attività ispettive.

Il Fabbricante ha il diritto di chiederne la sostituzione, entro 5 giorni, dandone motivata comunicazione scritta ad ITALCERT.

ITALCERT si riserva comunque la possibilità di sostituire successivamente le persone incaricate.

L'esito della valutazione della documentazione tecnica trasmessa dal Fabbricante ad ITALCERT viene comunicato al richiedente; nel caso in cui essa risulti non completa o inadeguata rispetto ai criteri previsti, il richiedente deve attivare quanto necessario per adeguare e/o completare la documentazione.

5.4 Prove sull'esemplare prodotto

ITALCERT esegue sotto la propria responsabilità le prove richieste per verificare l'idoneità del prodotto ai requisiti applicabili.

Tali prove vengono sempre svolte presso i Centri Prova qualificati da ITALCERT nel caso di contenitori CSC.

Nel caso di BK non CSC è invece in generale previsto che le prove vengano svolte in una area attrezzata messa a disposizione del richiedente.

In entrambi i casi le prove debbono sempre essere svolte alla presenza di un ispettore ITALCERT preposto alla valutazione.

Il risultato delle prove viene formalizzato mediante un rapporto di prova emesso da ITALCERT.

5.5 Emissione del certificato di approvazione

Ad esito positivo dell'esame del progetto e delle prove effettuate sul prototipo, ITALCERT emette un certificato di approvazione in unico esemplare.

6 PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE – APPROVAZIONE PER TIPO DI COSTRUZIONE

6.1 Condizioni generali

L'iter di certificazione si avvia e si sviluppa come per il caso precedente, relativo ad un esemplare unico, con le seguenti differenze:

- Oltre alla documentazione di progetto il Fabbricante deve fornire a ITALCERT anche la documentazione comprovante l'adozione di un sistema per il controllo della produzione idoneo, nonché una relazione di confronto tra l'esemplare da approvare e il prototipo già sottoposto a approvazione e l'elenco e le modalità esecutive delle prove a cui sottoporre il contenitore.
- ITALCERT, nell'esaminare la documentazione di cui sopra, prevede in linea generale almeno una visita presso lo stabilimento di produzione del fabbricante.
- Il certificato emesso ha durata di 5 anni.

6.2 Condizioni di mantenimento del certificato

6.2.1 Condizioni generali

Il certificato di approvazione per tipo di costruzione autorizza il Fabbricante a produrre i contenitori / casse assicurando sotto la propria responsabilità che essi siano identici al prototipo e realizzati seguendo il sistema di controllo della produzione trasmesso a ITALCERT.

6.2.2 Modifiche normative e legislative

La validità del certificato è comunque vincolata alla dimostrazione da parte del Fabbricante di avere ottemperato alle modifiche che possono essere state apportate da successivi aggiornamenti normativi in senso generale e in particolare dovute a modifiche della Convenzione CSC, per i contenitori che rientrano in tale ambito.

Analogamente per i contenitori BK non CSC ITALCERT dovrà monitorare l'eventuale pubblicazione di documenti legislativi e/o normativi che possano portare ad un cambiamento nelle modalità operative previste da ITALCERT.

In caso di modifiche rilevanti, quali in particolare un aggiornamento della Convenzione CSC, ITALCERT avviserà i fabbricanti in possesso di certificato di approvazione emesso da ITALCERT e interessato alle modifiche.

Sarà quindi cura del Fabbricante richiedere a ITALCERT la revisione del certificato e l'emissione di una nuova approvazione aggiornata.

L'aggiornamento potrà richiedere, a seconda dei casi, la ripetizione delle verifiche di calcolo eseguite su un nuovo prototipo.

L'aggiornamento non costituisce in generale un rinnovo completo dello stesso e pertanto il certificato emesso manterrà la stessa data di scadenza di quello precedente.

Il certificato cesserà la sua validità e verrà revocato nei seguenti casi:

- a) il Fabbricante non abbia sottoposto a ITALCERT la revisione del certificato a seguito di aggiornamento normativo;
- b) Il prototipo oggetto del certificato non risulti più essere conforme in base ai nuovi requisiti modificati dalle successive edizioni del codice.

6.2.3 Modifiche al prototipo

Qualora il Fabbricante intenda applicare delle modifiche al prototipo oggetto di certificazione ITALCERT di prassi considererà tale situazione come una nuova certificazione di un nuovo prototipo.

Il fabbricante dovrà presentare in questi casi una nuova domanda di approvazione, indicando in dettaglio tutte le modifiche che intende apportare.

6.3 Verifica della produzione di serie

La produzione di serie dovrà essere ispezionata per verificare la sua conformità al tipo approvato mediante una verifica che deve essere condotta ogni 12 mesi.

La verifica può essere svolta secondo due modalità, in base a quanto applicabile, di seguito indicate come "verifica in linea e ispezione finale" e "verifica dell'idoneità del sistema qualità".

6.3.1 Verifiche in linea e ispezione finale

Tale procedura prevede che vengano svolte le tre attività di seguito indicate:

- a) Ispezioni in linea – almeno una volta ogni 12 mesi
- b) Test di produzione – in base alle esigenze di produzione
- c) Ispezione finale – per ogni esemplare prodotto

Con le modalità di seguito dettagliate

Ispezioni in linea: verifiche a campione della formazione del personale, delle qualifiche dei procedimenti di saldatura e dei saldatori utilizzati, delle dimensioni ed in generale di esaminare quelle parti del container che non possono essere ispezionate durante l'ispezione finale, oltre ad assistere in occasione delle Verifiche almeno ad una ispezione finale eseguita dal Fabbricante;

Presenza al test di produzione comprendenti almeno un esame dimensionale, sollevamento da blocchi d'angolo superiori e inferiori, resistenza del pavimento e prova di tenuta all'acqua delle porte;

Ispezione finale della produzione di tutti i container per confermare che siano conformi al prototipo approvato incluso messa in servizio del container e marcatura / apposizione della targa.

Le verifiche ai test di produzione potranno svolgersi in concomitanza alle ispezioni in linea.

Previo accordo con il Fabbricante e ai fini di ottimizzare le attività le attività di ispezione potranno essere svolte anche da più ispettori di ITALCERT.

6.3.2 Verifica dell'idoneità del Sistema qualità.

Questa procedura richiede come premessa obbligatoria che il fabbricante sia in possesso di una certificazione del sistema di gestione della qualità secondo la norma ISO 9001 emessa da un Ente di Certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO IEC 17021-1.

Preso atto della presenza della certificazione di cui sopra, ITALCERT effettua una prima verifica presso i luoghi di fabbricazione per valutare l'idoneità del sistema qualità per quanto attiene la produzione dei contenitori, i relativi controlli e i processi di supporto.

Ad esito positivo di tale audit viene emesso un certificato di durata quinquennale, che consente di effettuare le ispezioni sui contenitori prodotti in forma semplificata rispetto al precedente paragrafo.

Il certificato conterrà il riferimento ai pertinenti certificati di omologazione.

Con l'adozione della presente procedura ITALCERT effettuerà:

- a) ispezione finale della produzione di tutti i container per confermare che siano conformi al prototipo approvato (messa in servizio del container e marcatura/apposizione della targa) con le stesse modalità previste al paragrafo precedente.
- b) un audit annuale relativo alla verifica che il sistema di gestione della qualità del fabbricante specifico per la gestione della produzione di container venga mantenuto attivo e costantemente aggiornato;

In base a quanto applicabile l'audit annuale potrà essere svolto contestualmente ad una delle ispezioni finale della produzione, seppure lo scopo delle due attività sia differente.

Previo accordo con il Fabbricante e ai fini di ottimizzare le attività le attività di ispezione potranno essere svolte anche da più ispettori di ITALCERT.

6.4 Rinnovo del certificato

Alla scadenza, il Fabbricante che intende rinnovare il certificato dovrà fare domanda ad ITALCERT.

ITALCERT eseguirà una rivalutazione mediante prove di tipo su uno o più esemplari di produzione e esame visivo, per verificare la rispondenza al progetto e delle marcature ed etichettature.

7 APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ACEP

Il sistema ACEP è previsto ed applicabile solo per i contenitori che rientrano nel campo di applicazione della convenzione CSC.

Il proprietario o l'utilizzatore del container invia a Italcert la domanda di approvazione del sistema ACEP di verifica continua dei container.

Italcert dovrà effettuare la verifica documentale del sistema che dovrà comprendere:

- Criteri per la nomina di ispettori interni per la verifica dei contenitori
- Elenco degli ispettori interni autorizzati e relativi curriculum
- Modalità di controllo e periodicità dei contenitori (in ogni caso non superiori a 30 mesi)
- Elenco dei luoghi in cui si effettua la verifica con elenco delle attrezzature ritenute necessarie
- Metodo di tracciabilità delle operazioni di verifica per singolo contenitore
- Azioni da intraprendere in caso di necessità di riparazione o manutenzione del contenitore
- Criteri di valutazione (linee guida) di riferimento per la valutazione
- Eventuali accordi di collaborazione con officine di manutenzione e criteri di valutazione del fornitore

L'approvazione deve comprendere:

- Una valutazione documentale del sistema ACEP predisposto dal richiedente
- Una verifica presso una delle sedi del richiedente.

Previo parere favorevole da parte della Commissione di cui all'art.18 DPR 448 del 04-06-97, a seguito di esame positivo del programma ACEP, l'Organismo emette un certificato di approvazione con durata decennale.

L'approvazione è soggetta a verifiche periodiche su base almeno quinquennale.

Il rinnovo dell'autorizzazione ACEP non è soggetto al preventivo parere della Commissione, a meno di sostanziali variazioni da valutarsi a cura dell'Organismo.

8 SOSPENSIONE E REVOCA DEL CERTIFICATO

Il certificato di approvazione per tipo di costruzione può essere sospeso e successivamente revocato da ITALCERT nei seguenti casi:

- a) qualora il Fabbricante non abbia richiesto ad ITALCERT l'aggiornamento del Certificato a seguito di nuovi requisiti normativi;
- b) qualora il prototipo oggetto di certificazione non risponda più ai requisiti modificati introdotti da nuovi requisiti normativi;
- c) in caso di mancato pagamento degli importi dovuti a ITALCERT per le attività oggetto del presente regolamento;
- d) qualora risulti che il Fabbricante abbia realizzato e etichettato prodotti in difformità rispetto al prototipo approvato e al sistema di controllo stabilito.

Il provvedimento di sospensione e di revoca vengono comunicati al Fabbricante mediante raccomandata e/o PEC, con facoltà di anticipare la comunicazione mediante fax e/o e-mail.

Nel caso "d" sopra menzionato il fabbricante dovrà inoltre fornire, a richiesta di ITALCERT, informazioni dettagliate in merito agli esemplari già prodotti e circolanti.

9 CONDIZIONI ECONOMICHE

Eventuali variazioni delle tariffe riportate nel tariffario o nell'offerta consegnata al Fabbricante alla stipula del contratto, sono notificate, a mezzo fax o e-mail ai Fabbricanti che abbiano in corso attività di certificazione da parte di ITALCERT. Il Fabbricante ha 30 giorni di tempo per comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche. Passato il termine di 30 giorni senza comunicazioni da parte del Fabbricante, le variazioni delle tariffe verranno ritenute accettate per silenzio – assenso.

10 RISERVATEZZA

ITALCERT garantisce la riservatezza di tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc.) e/o informazioni dei quali il personale di ITALCERT ed esterno coinvolto nelle attività di valutazione tecnica, sorveglianza, verifica e certificazione venga a conoscenza nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni. La documentazione tecnica inviata ad ITALCERT verrà trasmessa agli ispettori incaricati.

11 DATA PROTECTION – REGOLAMENTO UE 679/2016

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della normativa italiana applicabile in materia di Data Protection i dati personali forniti dal proprietario a ITALCERT saranno trattati da ITALCERT (personale interno e collaboratori/professionisti esterni coinvolti- questi ultimi designati responsabili esterni al trattamento dei dati) esclusivamente al fine di assicurare un corretto svolgimento dei rapporti contrattuali e della gestione del servizio. In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici, manuali e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati personali del Cliente è pertanto indispensabile in relazione al corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con la conseguenza che, l'eventuale rifiuto di fornirli, determinerà l'impossibilità per ITALCERT di dar corso ai medesimi rapporti.

I dati di tipo anagrafico (ad esempio: ragione sociale, indirizzo, partita IVA, nominativo delle persone di riferimento, numeri di telefono e fax, indirizzi email) vengono raccolti e trattati da ITALCERT con l'esclusiva finalità di gestire e coordinare le attività previste dal presente regolamento e di svolgere le pratiche di tipo amministrativo/contabile. I dati relativi ai prodotti/servizi (Fascicolo Tecnico, Rapporti di Verifica, Dichiarazioni di conformità, ecc.) vengono raccolti e trattati per ottemperare agli obblighi imposti a ITALCERT in qualità di Ente Notificato.

In sede di contrattualizzazione al Cliente viene consegnata l'informativa a fronte del Regolamento UE 679/2016 e della normativa italiana applicabile in materia di Data Protection a seguito della quale il Cliente può prestare il proprio consenso al trattamento dei dati. In questa sede non si dettagliano tutte le informazioni ivi reperibili.

Si ricorda che:

- il "Titolare del trattamento" è ITALCERT S.r.l., nella persona del Legale Rappresentante, con sede in Viale Sarca 336, Milano.

- Il Cliente ha diritto, in ogni momento, avere accesso ai propri dati personali trattati da ITALCERT, a puro titolo di esempio al fine di richiederne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, fatti salvi gli obblighi e le disposizioni di legge che vincolano ITALCERT in quanto Ente Notificato alla conservazione di determinate informazioni.

12 RICORSI

Ricorso contro le decisioni di ITALCERT, con esposizione del proprio dissenso, può essere fatto dal Fabbricante entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione da parte di ITALCERT. Il ricorso deve essere trasmesso mediante fax o mediante raccomandata.

Per essere ammissibile, il ricorso deve:

- a) contenere una descrizione della decisione che viene contestata;
- b) contenere una chiara e dettagliata motivazione a supporto del ricorso stesso.

Al ricevimento del ricorso ITALCERT comunica formalmente entro 7 giorni al ricorrente se il ricorso è stato giudicato ammissibile o meno e, in caso di ammissibilità, la data entro la quale verrà presa una decisione (massimo 60 giorni dal ricevimento del ricorso).

I ricorsi ammissibili vengono valutati da un Comitato di Esperti, nominato dal Direttore di ITALCERT, indipendente rispetto al personale coinvolto nelle azioni che hanno portato alla decisione oggetto del ricorso.

Eventuali spese relative al ricorso sono a carico del Fabbricante, salvo il caso di accoglimento del ricorso.

13 RECLAMI

Il Fabbricante può presentare un reclamo a ITALCERT per le attività svolte nell'ambito del presente regolamento.

Ogni reclamo ricevuto viene riesaminato da personale esperto non coinvolto nelle attività oggetto della segnalazione.

ITALCERT gestisce in modo formale ogni reclamo pervenuto in forma scritta (lettera, fax o e-mail); i reclami giunti in forma verbale verranno gestiti in modo documentato se ritenuto opportuno.

La gestione del reclamo prevede:

- a) risposta scritta (lettera, fax o e-mail) entro 7 giorni dal ricevimento del reclamo, con l'analisi del reclamo ed eventuali azioni previste per la sua gestione, con la relativa tempistica;
- b) risposta scritta (lettera, fax o e-mail) al completamento delle azioni previste.

14 ACCETTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

Il Fabbricante, nel richiedere la certificazione del proprio sistema interno di ispezione accetta i contenuti del presente regolamento.

In caso di futuri aggiornamenti e modifiche ITALCERT renderà disponibile il Regolamento sul proprio sito internet www.italcert.it e ne darà comunicazione al cliente mediante fax, lettera raccomandata o e-mail.

Il Fabbricante ha 60 giorni di tempo per comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche, atto che comporta la rinuncia alla certificazione.

Passato il termine di 60 giorni senza comunicazioni da parte del Fabbricante, la nuova edizione del presente Regolamento verrà ritenuta accettata per silenzio – assenso.